

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 29

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi musicali e coreutici

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2001)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI IN ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI AI SENSI DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge 21.12.1999, n. 508, sono stati posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dei Conservatori di musica e degli altri Istituti che operano nel campo artistico e musicale, e che sono elencati nell'articolo 1 della citata legge.

La riforma si propone di conferire a detti Istituti compiti di "alta formazione", in virtù dei quali essi si collocano in posizione di contiguità rispetto agli Atenei, pur restandone rigorosamente distinti, e mantenendo una loro originaria natura e fisionomia. Ne deriva un sistema che, se riveste aspetti di forte entità culturale, presenta altresì peculiarità formative che lo caratterizzano in via predominante, consigliandone la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui sono in effetti attribuiti poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Ai fini dell'attuazione dei principi destinati a informare il futuro ordinamento del settore, sono stati predisposti due dei regolamenti che, su proposta del Ministro vigilante, disciplineranno vari aspetti della materia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 508/99.

Il presente regolamento si propone di trasformare ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. 508/99, vari istituti operanti nel campo musicale e coreutico, finalizzandoli all'alta formazione, alla ricerca e allo svolgimento delle relative attività di produzione.

I primi due titoli del regolamento sono dedicati al funzionamento e all'impostazione didattico-scientifica delle nuove istituzioni, mentre nel titolo terzo vengono delineate le procedure per la trasformazione di cui trattasi.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, che a tal fine articolano l'organizzazione didattica e di ricerca in aree disciplinari e formative specificate nel comma 4.

E' prevista poi un'articolazione dei corsi in due livelli (che a loro volta possono essere articolati in indirizzi) intesi a fornire una formazione di grado superiore (primo livello di durata triennale), nonché una ulteriore, compiuta formazione culturale e professionale di grado specialistico (secondo livello di durata biennale). Corsi di perfezionamento e di specializzazione possono inoltre conferire professionalità più specifiche. In attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento, è previsto che le istituzioni possano attivare i corsi di alta formazione di cui allo stesso articolo, con inclusione degli insegnamenti obbligatori e delle attività formative fondamentali previste dagli ordinamenti didattici vigenti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 3 contempla la programmazione dell'offerta formativa che il MURST, nelle more della regolamentazione della materia, può promuovere sulla base di intese tra istituti scolastici, università, enti locali ecc.

L'articolo 4 stabilisce in via transitoria che, fino alla definizione dei cicli scolastici, possano essere mantenuti attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base o realizzati percorsi didattici integrati per gli alunni della scuola media e secondaria superiore, e per il proseguimento negli studi di livello superiore.

L'articolo 5 prevede la trasformazione dell'Accademia nazionale di danza. I relativi corsi si articolano anche essi in due livelli di durata triennale e biennale che si articolano in indirizzi finalizzati agli ambiti della formazione e produzione. Sono altresì previsti appositi corsi di perfezionamento.

Nelle more del regolamento contemplato dalla L. 508/99 in materia di programmazione, l'articolo 6 consente all'istituzione di programmare gli studi e il numero degli allievi ammissibili, nonché di curare l'utilizzazione dei docenti. In attesa poi del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h), della stessa legge, l'ordinamento didattico è determinato, con il regolamento didattico, dal Comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti d'area.

In via transitoria, l'articolo 7 prevede, analogamente a quanto già previsto per gli istituti musicali, che l'Accademia possa assumere iniziative riguardo all'attivazione di corsi e all'integrazione di percorsi didattici per gli alunni della scuola media e secondaria superiore o per il proseguimento degli studi superiori.

Quanto alle procedure di trasformazione, l'articolo 8 stabilisce che a tale trasformazione si pervenga attraverso decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di un progetto prospettato dall'istituzione interessata, e previo parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario, nonché del CNAM, organismo da costituirsi presso il MURST ai sensi dell'articolo 3 della L. 508/99.

Le istituzioni che non intendono trasformarsi o che risultano prive dei requisiti richiesti, sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni.

Il CNAM, sempre nelle adunanze del 19 e 20 dicembre, aveva formulato proposte di modifiche. Se ne rappresentano di seguito le più notevoli.

Proposta di integrare con la parola "laurea" la parola "diploma" (art. 2, comma 5) - Si oppongono le stesse considerazioni più sopra espresse a proposito degli organismi interni delle istituzioni in discorso.

Proposta di disporre che con successivo decreto del MURST si definiscano insegnamenti obbligatori e attività formative, in attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'art. 2, comma 7, lett. h) della L. 508/99 - Si oppone che al presente regolamento è affidata la disciplina della trasformazione degli enti in discorso, che dovrebbe logicamente ricomprendere



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

anche il programma transitorio degli studi. Il rinvio a un ulteriore regolamento, ad avviso del MURST esulerebbe da tale preciso mandato (art. 2, comma 11). Per quanto concerne l'Accademia nazionale di danza, il MURST ha ritenuto di adottare una soluzione diversa e, per dir così, intermedia, ricorrendo a una formulazione che prevede il rinvio, non già ad un decreto del MURST, ma ad una delibera del Comitato didattico-scientifico dell'istituzione, volta alla determinazione dell'ordinamento didattico (art. 5, comma 6).

Proposta di sopprimere il comma 4 dall'art. 4 ("Le istituzioni potranno attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della loro trasformazione") – Si oppone che per l'accesso al secondo livello non si può prescindere dal possesso del diploma accademico, e si ritiene pertanto opportuno il mantenimento della norma.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI IN ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI AI SENSI DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508."

(31.7.2001)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare il Titolo VI;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), con la quale si prevede che i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo modalità da disciplinarsi con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità di trasformazione delle predette istituzioni, al fine di dare attuazione alla previsione di cui alla precitata legge n. 508/1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

UDITO il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508/1999 reso nelle adunanze del 19 e 20 dicembre 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 26 febbraio e 7 maggio 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nelle sedute del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A
il seguente regolamento:




Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento determina le modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministero", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per "istituzioni", i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati e, distintamente, l'Accademia nazionale di danza;
 - c) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - d) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TITOLO I

CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Art. 2

(Trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati)

1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, ove trasformati ai sensi del presente articolo in Istituti superiori di studi musicali, hanno per fine l'alta formazione e specializzazione musicale, nonché lo svolgimento della ricerca nel settore musicale con le correlate attività di produzione.
2. Ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, le istituzioni articolano la loro organizzazione didattica e di ricerca in specifiche aree disciplinari e formative, determinate secondo criteri di affinità scientifico-disciplinare, di complementarità delle tecniche e delle strumentazioni e di omogeneità degli obiettivi formativi.
3. Le aree disciplinari e formative sono strutture di promozione, coordinamento e gestione delle attività didattiche, nonché della ricerca e delle correlate attività di produzione. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
4. In prima applicazione, ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, sono individuate le seguenti aree disciplinari e formative:
 - a) teoria della musica, composizione, direzione e musicologia;
 - b) strumenti, canto;
 - c) pedagogia e didattica musicale;
 - d) teorie e tecniche della multimedialità nel settore musicale;
 - e) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo musicale.I contenuti e le attività didattiche e di ricerca afferenti alle predette aree disciplinari e formative sono stabiliti, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni, in relazione alle potenzialità e alle vocazioni culturali e formative specifiche di ciascuna istituzione.
5. I corsi di alta formazione musicale si articolano, per ciascuna area disciplinare e formativa, su due livelli:
 - a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma accademico;
 - b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma accademico specialistico;I corsi appartenenti alla stessa area disciplinare e formativa e al medesimo livello possono essere articolati in indirizzi.
6. Ai corsi del primo livello si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore, o diploma del ciclo scolastico secondario, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curricolari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso. Nei limiti fissati dai regolamenti didattici di ciascuna istituzione, possono essere ammessi ai corsi del primo livello dell'area strumentale studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

7. I corsi del primo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione musicale di grado superiore, caratterizzata da un'adeguata padronanza di metodi e contenuti disciplinari, dall'acquisizione di competenze culturali e professionali nell'intero campo della teoria musicale, nonché di elevate capacità nelle specifiche aree.
8. I corsi del secondo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una compiuta formazione culturale e professionale di grado specialistico.
9. Appositi corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati anche in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione musicale, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
10. Le istituzioni determinano, con il regolamento didattico, i requisiti curricolari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per ciascun corso del primo e del secondo livello, di perfezionamento e di specializzazione, nonché le modalità per la relativa verifica.
11. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni possono attivare i corsi di alta formazione previsti dal presente articolo, suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative fondamentali **previste dagli ordinamenti didattici vigenti.**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 3

(Programmazione dell'offerta formativa)

1. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove apposite intese, su scala regionale o interregionale, con le istituzioni, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con gli enti locali, con gli istituti scolastici e le università e con gli organismi pubblici e privati operanti nel settore della formazione musicale, al fine di realizzare, anche in forma sperimentale e con il concorso anche finanziario di tutti gli enti interessati, ogni opportuna iniziativa per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere c), g) e h), della legge.
2. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni determinano, con il programma degli studi, il numero degli studenti ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
3. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, le istituzioni definiscono l'impegno di tutti i docenti in servizio per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge, fino all'attuazione della riforma dei cicli scolastici di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, le istituzioni mantengono attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
2. Le istituzioni hanno facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse a ciascuna attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello studenti privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico, purché in possesso degli altri requisiti indicati dall'articolo 2, comma 6.
4. Le istituzioni potranno attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della loro trasformazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TITOLO II

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Art. 5

(Trasformazione dell'Accademia nazionale di danza)

1. L'Accademia nazionale di danza ha per fine la formazione nell'arte coreutica, la ricerca nel campo delle discipline coreutiche e lo svolgimento delle correlate attività di produzione.
2. L'Accademia nazionale di danza, ai fini della trasformazione in Istituto superiore di studi coreutici, organizza l'attività didattica e di ricerca nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) danza classica;
 - b) danza moderna e contemporanea;
 - c) area teorico-storica;
 - d) area pedagogica-educativa;
 - e) area produzione e promozione dello spettacolo.Le predette aree sono strutture di promozione, coordinamento e gestione della didattica, della ricerca, delle attività di produzione e dei laboratori. Esse si articolano in indirizzi determinati dal regolamento didattico dell'istituzione, finalizzati agli ambiti della formazione e della produzione. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
3. I corsi di alta formazione coreutica si articolano, per ciascuna area, su due livelli:
 - a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento *del diploma accademico*;
 - b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento *del diploma accademico specialistico*;
4. I corsi del primo livello accademico hanno per obiettivo qualificante di fornire agli studenti una formazione di livello superiore. I corsi del secondo livello accademico hanno per obiettivo di fornire agli studenti una formazione di grado specialistico. Per lo svolgimento delle attività di ricerca, i predetti corsi si avvalgono di un laboratorio che è anche sede di appositi corsi di formazione coreutica di base e secondaria e di attività propedeutiche alla danza.
5. In prima applicazione, rimangono attivate tutte le discipline attualmente previste nei corsi di Perfezionamento, Avviamento e nel corso normale, in atto presso l'Accademia nazionale di danza.
6. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h, della legge, l'ordinamento didattico del primo e secondo livello accademico delle predette aree è determinato, con il regolamento didattico, dal comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dell'area.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. Sono ammessi ai corsi del primo livello accademico gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso gli istituti artistici convenzionati con l'Accademia, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso di comprovate capacità e attitudini specificamente richieste per ciascun corso. Gli studenti provenienti da altre istituzioni, comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sono ammessi previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di formazione tecnico-artistica e di comprovate capacità e attitudini specificamente richieste per ciascun corso, da verificarsi **anche** mediante apposite prove culturali e tecnico-pratiche. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti fissati dal regolamento didattico dell'istituzione possono essere altresì ammessi studenti di spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
8. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso.
9. Appositi corsi di perfezionamento, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico specialistico, organizzati in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione coreutica, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
10. L'istituzione determina, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per l'accesso a ciascun corso del primo e del secondo livello e ai corsi di perfezionamento, nonché le modalità per la relativa verifica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 6

(Programmazione dell'offerta formativa)

1. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'istituzione determina, con il programma degli studi, il numero degli allievi ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
2. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, l'istituzione cura l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 7, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge, fino all'attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, l'Accademia attiva i corsi di istruzione e di formazione coreutica di base (primo periodo) e secondaria (periodo medio e superiore) secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
2. L'istituzione ha facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse ad essa attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello gli allievi in possesso del diploma di danzatore, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
4. L'istituzione potrà attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della sua trasformazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 (Procedure per la trasformazione)

1. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono trasformate in Istituti superiori con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base degli specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e delle correlate attività di produzione, in conformità alle norme del presente regolamento, presentati dalle istituzioni stesse.
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, viene acquisito il preventivo parere del CNAM circa la congruità culturale e formativa del progetto di riorganizzazione presentato dalle istituzioni, con riferimento alle norme del presente regolamento, nonché il preventivo parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, attrezzature e strumentazioni.
3. In attesa della definita determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni adottano gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento mediante l'approvazione del programma degli studi, da parte del comitato didattico-scientifico, su proposta del Consiglio dei docenti delle singole aree disciplinari e formative. Al predetto fine, l'indicazione del "regolamento didattico" nelle disposizioni del presente regolamento si intende sostituita dall'indicazione del "programma degli studi".
4. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli allievi già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli allievi di optare per l'iscrizione a corsi di alta formazione con i nuovi ordinamenti, riconoscendo la parte degli studi utilmente compiuta ai fini dell'opzione stessa.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 9

(Abrogazione norme)

1. A decorrere dall'attivazione dei corsi conseguenti alla trasformazione di cui al presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 145/01

Roma, addi 28/5/012001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema DPR – Regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, della Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

MINISTERO UNIVERSITA'

- Gab. On. Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
38/01 emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Sottorosso



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

CONSULTIVA ATTI NORMATIVI 7 maggio 2001

N. Sezione 38/2001

La Sezione

OGGETTO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, della Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508."

Vista la relazione prot. n.192/ U.2/01, pervenuta il 19.2.2001, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto.

Vista la deliberazione interlocutoria adottata dalla Sezione il 26 febbraio 2001 e la documentazione trasmessa in ottemperanza a tale deliberazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Barbagallo;

Premesso e considerato:

La Amministrazione sottopone al parere del Consiglio di Stato lo schema in oggetto unitamente a quello in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sul quale è espresso autonomamente coevo parere (n. 39/2001).

Si tratta di due schemi regolamentari di attuazione della generale riforma dell'Accademia di belle arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti che operano nel campo artistico e musicale, come elencati nell'articolo 1 della legge 21.12.1999, n. 508.

Tale legge all'art. 2, comma 7, prevede che la riforma venga attuata anche attraverso altri regolamenti e indica i vari ambiti delle materie da disciplinare in otto punti; all'art. 2, comma 8, elenca in dieci punti i cui principi e criteri direttivi sulla base dei quali i regolamenti di cui al comma 7 devono essere emanati

Lo schema in oggetto (comma 7, lett. c) concerne le modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Tale trasformazione è ritenuta dalla Amministrazione condizione per l'esercizio dei poteri di autonomia statutaria e normativa da parte degli enti indicati.

Su tale punto la Sezione per le ragioni espresse con il parere n. 39/2001 non ha ritenuto doversi discostare dall'orientamento dell'Amministrazione.

Lo schema in esame si compone di 9 articoli senza alcun allegato.

L'articolo 1 contiene definizioni.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, che a tal fine articolano l'organizzazione didattica e di ricerca in aree disciplinari e formative

L'articolo 3 contempla la programmazione dell'offerta formativa del MURST, nelle more della regolamentazione della materia, può promuovere sulla base di intese tra istituti scolastici, università, enti locali e organismi pubblici e privati.

L'articolo 4 stabilisce in via transitoria che, fino alla definizione dei cicli scolastici, possono essere mantenuti attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base o realizzati percorsi didattici integrati per gli alunni della scuola media e secondaria superiore e per il proseguimento negli studi di livello superiore.

L'articolo 5 disciplina la trasformazione dell'Accademia nazionale di danza.

L'articolo 6 consente a tale istituzione di programmare gli studi e il numero degli allievi ammissibili, nonché di curare l'utilizzazione dei docenti.

In via transitoria, l'articolo 7 prevede, analogamente a quanto già previsto per gli istituti musicali, che l'Accademia possa assumere iniziative riguardo all'attivazione di corsi e all'integrazione di percorsi didattici per gli alunni della scuola media e secondaria superiore o per il proseguimento degli studi superiori.

L'articolo 8 stabilisce che la trasformazione si realizzi attraverso decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di un progetto prospettato dall'istituzione interessata, e previo parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario, nonché del CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

L'articolo 9 indica le norme da abrogare.

Sullo schema è stato acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nella composizione provvisoria di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 508/99 e l'avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione.

Con deliberazione interlocutoria del 26 febbraio 2001, la Sezione ha richiesto che l'Amministrazione predisponesse un piano di massima contenente le indicazioni circa i regolamenti da emanare, la loro successione temporale, gli specifici principi e criteri direttivi di cui al comma 8, sui quali ciascuno schema sarà principalmente basato, un piano, quindi, dal quale risultasse l'ordinamento complessivo che i singoli regolamenti avrebbero composto. Su richiesta della Sezione è stato acquisito l'avviso del Ministro per i beni e le attività culturali le cui osservazioni sono state recepite. La Amministrazione ha effettuato gli adempimenti richiesti.

Il testo dello schema tiene anche conto delle osservazioni formulate dal CNAM, nella composizione provvisoria e la relazione manifesta le ragioni che hanno indotto il Ministero a non seguire alcune di tali osservazioni.

La necessità, illustrata nel parere n. 39/2001 della Sezione, che alla fase di produzione dei singoli regolamenti segua l'emanazione di un testo regolamentare unico che coordini e unifichi tutte le disposizioni regolamentari di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 508/99, è resa di immediata evidenza del contenuto dello schema in oggetto. In tale schema sono infatti numerose le disposizioni, la cui vigenza è espressamente destinata a cessare con l'entrata in vigore di altri regolamenti previsti

dall'art. 2, comma 7, della legge (artt.2, comma 11, 3, commi 1 e 2, 5, comma 6, 6, comma 1, 8, comma 3).

Il testo regolamentare unico dovrà ovviamente, anch'esso, essere emanato secondo il procedimento di cui all'alinea del comma 7 dell'art. 2, della legge n. 508/99.

Specificamente si osserva:


- 1) all'art. 2, comma 1, la parola "ove" può essere soppressa,
- 2) all'art. 2, comma 4, può valutarsi di trasformare la lettera a) in b) e la lettera b) in a), ponendo così come prima area quella concernente "strumenti e canto",
- 3) in relazione all'art. 6 può valutarsi di inserire un ulteriore comma analogo al comma 1 dell'art. 3, concernente i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

P.Q.M.


nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Visto

Il Presidente della Sezione
Tommaso Alibrandi



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
Maria Pia Scatizzi





Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 01/2001

Roma, 5 gennaio 2001

Al Sen. Ortensio Zecchino
Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica
al Prof. Luciano Guerzoni
Sottosegretario di Stato
Delegato al Comparto Alta
Formazione Artistica e Musicale
al Dott. Remo Di Lisio
Dirigente del Servizio Alta
Formazione Artistica e Musicale
del MURST
e p.c. Relatori legge di riforma 508/99
Commissioni Istruzione e Cultura
del Senato e della Camera
Sen. Franco Asciutti
On.le Luciana Sbarbati
LL.SS.

OGGETTO: Richiesta di parere sullo schema di Regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Adunanza del 19 e 20 dicembre 2000

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:

- **Visto** l'art. 2, comma 7, lettera c) della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- **vista** la richiesta di parere del 13 dicembre 2000, prot. AF/CNAM/489/2000;
- **ritiene** che la logica che presiede alla stesura del regolamento in esame parte dall'errato presupposto di una diversa velocità di trasformazione per tali istituzioni. Questa interpretazione non trova alcun riscontro nella Legge 508/99 che con l'art. 1 ha creato il sistema dell'alta formazione artistica e musicale con uguali punti di partenza per tutte le istituzioni.

"1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati."

In questo quadro si colloca il processo di trasformazione per Conservatori, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati con verifiche, a seguito dell'approvazione dei regolamenti sull'adeguamento intervenuto.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Infatti l'art. 2 comma 2 nel sancire che la trasformazione avviene "ai sensi del presente articolo" intende chiaramente riferirsi alla trasformazione didattica interna, né poteva essere altrimenti, in quanto nessuna istituzione può trasformarsi senza prima godere dell'autonomia, che è il mezzo per addivenire alla compiuta trasformazione e non il fine della trasformazione stessa.

Ciò è tanto vero che l'attuale CNAM è già composto dai rappresentanti di tutte le istituzioni di cui all'art. 1.

Identica logica regola l'autonomo Comparto, istituito per legge, immediatamente operante (è e non sarà regolato - art. 2, comma 6 della legge: "6. *Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.omissis*).

Nel momento in cui da parte dell'ARAN sono state prospettate vischiosità con il Comparto della Scuola, il Parlamento si è fatto carico con la legge n. 306/2000 di staccare le elezioni delle RSU da quelle del Comparto scolastico.

La riprova che la selezione non è preliminare ma è successiva al processo di trasformazione è confermata dall'art. 2, comma 8, lettera l) della legge 508/99, che prevede la possibilità, mancando alcuni requisiti, che la singola istituzione possa perdere la sua autonomia e diventare sezione staccata o perfino essere soppressa se mancano i requisiti essenziali, il che conferma che trattasi di appartenenza comunque all'alta formazione senza declassamento a livelli secondari.

La ulteriore conferma in assoluto di questa linea si deduce dal collocamento in ruoli ad esaurimento senza distinzioni di sorta con il riconoscimento per tutti della stessa funzione (art. 2, comma 6, della legge 508/99).

Infine, ulteriore riprova della fondatezza della linea sostenuta dal CNAM è che l'autonomia statutaria ribadita dalla legge 508/99 non può avere altro potere sovraordinato di quello di programmazione, indirizzo e coordinamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e questo spiega perché non esistano norme transitorie per il passaggio della competenza dalla Pubblica Istruzione al MURST, poiché la trasformazione non è la transizione ma avviene all'interno del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

E' di assoluta evidenza che i compiti preminenti della Pubblica Istruzione sono quelli di dare immediata attuazione al ciclo secondario comprensivo del livello corrispondente alle istituzioni in esame, anche in via sperimentale, nonché del raccordo dei programmi essendo impensabile che i suoi adempimenti possano motivare il blocco del processo di trasformazione.

DELIBERA

di modificare il testo presentato alla luce delle **motivazioni espresse in corsivo** e di allegare la nota tecnica riepilogativa alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale.

S C H E M A

di D.P.R. recante il regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 508/99.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Art. 2

Si propone di sostituire all'art. 2, comma 1, "ove trasformati" con il seguente testo:
"sono trasformati ai sensi del presente regolamento"

Il CNAM in linea con le motivazioni esposte nella premessa, sottolinea come ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge, la trasformazione è immediata per tutte le istituzioni, lasciando al presente regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera c) di indicare le modalità della trasformazione.

In tal senso tutte le istituzioni ai sensi dell'art. 1 sono già nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale e devono, in una fase successiva, sottoporsi (ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera l)) ad una verifica periodica per il mantenimento dello status secondo i criteri di cui al comma 7, art. 2 della legge

Si propone di sostituire all'art. 2, comma 3, "Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti " con il seguente testo:

"Consiglio di area, composto da tutti i docenti ed eventuali integrazioni previste dallo statuto di ciascuna istituzione"

Il CNAM reputa opportuno modificare la dizione "il collegio dei docenti" con "il collegio di area" riferendosi nello specifico proprio alle singole "aree" e contestualmente prevedere la possibilità di una integrazione della partecipazione al collegio stesso, rimettendone la valutazione ai singoli statuti.

Si propone di inserire all'art. 2, comma 4, al primo paragrafo la parola "indicativamente "; di inserire alla lettera a) "e musicologia"; di sopprimere alla lettera b) "teatro musicale"; di sopprimere alla lettera c) "musicologia".

Il CNAM ritiene opportuno dare valore indicativo e non tassativo alla individuazione delle aree. La terminologia di quelle esistenti sono state adeguate a criteri di omogeneità sulla base delle esperienze didattiche vigenti.

Si propone di integrare all'art. 2, comma 5 con la parola "di laurea" alla lettera a) e b).

Il CNAM ha ritenuto di integrare con la parola "laurea" poiché prassi ormai consolidata - anche in analogia a quanto avviene nelle Accademie e nei Conservatori stranieri) - accompagnare la parola diploma con la parola laurea allorché ci si riferisca a titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta cultura. In ogni caso la legge 508/99 ai sensi del comma 5, art. 2 riconoscendo l'equipollenza tra i titoli di studio rilasciati tra le università e le istituzioni suddette non fa altro che confermarne l'equivalenza. D'altra parte il termine "accademico" mette in risalto la specificità della provenienza.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

*Si propone di sostituire all'art. 2, comma 7, al paragrafo finale la parola "strumentali" con:
"nelle aree"*

Il CNAM ritiene di sostituire la dizione "strumentali" con "nelle aree" per adeguarsi a criteri di omogeneità, precedentemente citati, evitando espressioni pleonastiche.

*Si propone di sostituire all'art. 2, comma 8, al paragrafo finale il seguente testo "in settori, tecniche e strumenti musicali specifici" con:
"dei vari settori"*

Il CNAM ritiene di sostituire la dizione finale per adeguarsi a criteri di omogeneità, precedentemente citati.

Si propone di sostituire all'art. 2, comma 11, "i corsi di alta formazione previsti dal presente articolo, suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative fondamentali di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente regolamento." con il seguente testo:

"fermo restando le disposizioni adottate secondo gli indirizzi dati dal MURST, i corsi di alta formazione indicativamente suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative che saranno definiti con successivo decreto del MURST, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e che ne costituisce parte integrante."

Il CNAM ritiene di modificare il comma 11 dell'articolato proposto dal MURST sulla base di due principi:

- opportunità di confermare i provvedimenti adottati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale sulle sperimentazioni in base alle indicazioni fornite dal MURST;*
- opportunità di rimandare ad un decreto ministeriale l'individuazione degli insegnamenti obbligatorie le attività formative fondamentali al fine di dotarsi di un più agevole strumento normativo per effettuare nel corso del tempo eventuali e necessarie modifiche.*

Art. 3

Si propone di inserire all'art. 3, comma 1, la parola "e l'ampliamento".

Il CNAM ritiene opportuno che in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, la programmazione territoriale dell'offerta formativa abbia come obiettivo culturale quello dell'ampliamento dell'offerta stessa.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Art. 4

*Si propone di sostituire all'art. 4, comma 1, "al completamento dell'attuazione" con:
"all'attivazione"*

*Si propone di sostituire all'art. 4, comma 1, la parola "attivano" con:
"mantengono attivi"*

Appare ovvio al CNAM che fino all'attivazione e non già al completamento della riforma dei cicli scolastici occorre mantenere attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti.

Si propone la soppressione all'art. 4 di tutto il comma 4.

Il comma 4 va soppresso in quanto inconciliabile con l'art. 7 della legge; infatti sarebbe lesivo il diritto dello studente di passare al nuovo ordinamento didattico in via immediata.

Art.5

Si propone di integrare all'art. 5, comma 3 con la parola "di laurea" alla lettera a) e b).

Il CNAM ha ritenuto di integrare con la parola "laurea" poiché prassi ormai consolidata - anche in analogia a quanto avviene nelle Accademie e nei Conservatori stranieri) - accompagnare la parola diploma con la parola laurea allorché ci si riferisca a titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta cultura. In ogni caso la legge 508/99 ai sensi del comma 5, art. 2 riconoscendo l'equipollenza tra i titoli di studio rilasciati tra le università e le istituzioni suddette non fa altro che confermarne l'equivalenza. D'altra parte il termine "accademico" mette in risalto la specificità della provenienza.

*Si propone di sostituire all'art. 5, comma 4 "solisti, docenti e compositori di danza" con la parola:
"docenza"*

Si propone di sostituire all'art. 5, comma 4 "con particolare riferimento all'avviamento coreutico" con seguente testo:

"che si può avvalere anche di un laboratorio della formazione coreutica di base e secondaria."

Il CNAM ritiene che:

- La formazione dei solisti e dei compositori di danza non rientra tecnicamente nell'area formazione, ma semmai in quella della produzione;*
- "con particolare riferimento all'avviamento coreutico" va eliminato perché insignificante e anzi fonte di eventuale confusione. Il corso di avviamento coreutico e un corso triennale attualmente esistente che verrà assorbito, con le opportune modifiche, all'interno dell'area formazione.*
- "che si può avvalere..." : l'aggiunta deriva dalla necessità di prevedere le forme di tirocinio.*



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Si propone la soppressione all'art. 5, di tutto il comma 5, 6 e 7.

Se ne propone la soppressione perché la formulazione delle materie non corrisponde a quella esistente ne corrisponderebbe ad effettive esigenze didattiche. In via provvisoria l'ordinamento didattico può essere determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 10.

Si propone di sopprimere all'art. 5, comma 8, "con particolare riferimento alla professionalità di assistente".

MOTIVAZIONE: è una espressione derivata da un precedente studio, ma che adesso rimarrebbe priva di senso o di difficile interpretazione.

Si propone di sopprimere all'art. 5, comma 9, "con particolare riferimento alle professionalità di direzione di palcoscenico, di regia e regia video, di organizzazione di spettacolo e manager di produzione nel settore coreutico".

MOTIVAZIONE: similmente a quanto detto per il comma 8 appare opportuno non dare riferimenti in ogni caso generici e causa di possibile confusione.

Si propone di sostituire all'art. 5, comma 10 le parole "dell'area produzione" con le parole "delle aree produzione e formazione"; sostituire "il comitato didattico-scientifico" con il "senato accademico" e sopprimere il seguente testo " Esso comprende in ogni caso le conoscenze fondamentali delle discipline indicate al comma 6, dalla lettera a) alla lettera f), nonché gli insegnamenti relativi a: a) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo coreutico; b) tecniche della multimedialità; c) teorie e tecniche della comunicazione".

MOTIVAZIONE: Come già detto a proposito dei commi 5, 6 e 7 il comma 10 così modificato rimette più opportunamente al regolamento didattico e all'autonomia dell'Istituzione la determinazione dei percorsi didattici.

Art. 7

Si propone di sostituire all'art. 7, comma 1, "al completamento dell'attuazione" con la parola: "all'attivazione"

Si propone di sostituire all'art. 7, comma 3, la parola "quinquennio" con "triennio".

Si propone di sopprimere all'art. 7, tutto il comma 4.

Appare ovvio al CNAM che fino all'attivazione e non già al completamento della riforma dei cicli scolastici occorre mantenere attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti.

La sostituzione della parola quinquennio con triennio è per mero errore materiale.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Art. 8

Si propone di integrare all'art. 8, comma 1, la parola "avvenuta".

Il CNAM ritiene che ai sensi della legge 508/99 la trasformazione è avvenuta per tutte le istituzioni. Pertanto, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha il solo fine di determinare, per ciascuna istituzione, l'avvenuta riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca, ecc., in conformità alle norme del presente regolamento.

Si propone di integrare all'art. 8, comma 2, la parola "integrato"

Il CNAM ritiene di aggiungere la parola "integrato" al Comitato per la valutazione del sistema universitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 508/99, essendo prevista la presenza nel CNAM di esponenti del CUN e viceversa: analogamente per un apporto tecnico del settore il Comitato suddetto deve essere integrato con esperti del settore.

Si propone di sopprimere all'art. 8, tutto il comma 3.


Il CNAM ritiene, come meglio specificato nelle premesse, che non è facoltà delle Accademie, Conservatori, ecc., rinunciare allo status di istituzioni di alta cultura.

Si propone di sopprimere all'art. 8, tutto il comma 4.

*Il CNAM ritiene che a seguito della modifica dell'art. 2, comma 11, questo comma vada soppresso.
Letta, approvata e firmata seduta stante.*

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 57/2001

Roma, addi 9/03/ 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, della Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutica ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508."..

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 38/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO UNIVERSITA' E
RICERCA SCIENTIFICA

- Gab. On. Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbafallo



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

CONSULTIVA ATTI NORMATIVI 26 febbraio 2001

N.° Sezione 38/01

La Sezione

OGGETTO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, della Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508."

Vista la relazione prot. n.192/ U.2/01, pervenuta il 19.2.2001, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca

scientifico e tecnologica chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Barbagallo;

Premesso:

Premesso in fatto quanto esposto dalla Amministrazione referente;

Considerato che la riforma di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, viene allo stato, ad essere attuata non da uno, ma da più regolamenti, i cui vari ambiti sono indicati dall'art. 2, comma 7, della legge 508, ed i cui principi e criteri direttivi sono posti dal successivo comma 8, appare opportuno, perché l'esame del singolo schema

possa tener conto dell'intero sistema di attuazione della riforma, che l'Amministrazione delinea un piano di massima.

Tale piano deve contenere le indicazioni circa i regolamenti da emanare, la loro successione temporale, gli specifici principi e criteri direttivi di cui al comma 8, sui quali ciascuno schema sarà principalmente basato.

E' necessario che il piano dia conto in modo esauriente della trama complessiva, della quale ciascuno schema è destinato a costituire una parte. Si dovrà poi valutare anche l'opportunità di concludere l'attuazione della riforma attraverso un unico testo, che contenga tutti i regolamenti parziali e, ove necessario, li armonizzi.

Si richiede inoltre che sui singoli schemi, ivi compreso quello in oggetto, e sul piano complessivo esprima il proprio avviso anche il Ministro per i beni e le attività culturali, specificamente competente in ambiti di materia di cui al comma 8, lett. c) dell'art. 2 della legge n. 508.

E' inoltre necessario che vengano trasmessi tutti i documenti contenenti gli atti, attraverso i quali è stato espresso il parere del CUAM nella composizione provvisoria, ed è stato dato il nulla osta dell'autorità concertante (ad es. nota 9939 in data 1 dicembre 2000 e risposta del Ministro proponente). A quest'ultimo proposito si rileva che gli atti del procedimento per l'emanazione di un regolamento, trasmessi al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio, devono essere riferibili al titolare dell'organo di Governo pur se concernenti l'autorità concertante; ciò può avvenire anche attraverso la sottoscrizione da parte del titolare di un ufficio di diretta collaborazione "d'ordine del Ministro".

P.Q.M.

sospende di emettere il parere in attesa dei richiesti adempimenti.

Visto
Il Presidente della Sezione
Tommaso Tribanelli

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
Maria Barbagnallo

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI IN ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI AI SENSI DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508."

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e in particolare il Titolo VI;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508, e in particolare l'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), con la quale si prevede che i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo modalità da disciplinarsi con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità di trasformazione delle predette istituzioni, al fine di dare attuazione alla previsione di cui alla precitata legge n. 508/1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____ ;

UDITO il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508/1999 reso nell'adunanza del ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento determina le modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) per "istituzioni", i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati e, distintamente, l'Accademia nazionale di danza;
 - c) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - a) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

TITOLO I

CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Articolo 2

(Trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati)

1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, ove trasformati ai sensi del presente articolo in Istituti superiori di studi musicali, hanno per fine l'alta formazione e specializzazione musicale, nonché lo svolgimento della ricerca nel settore musicale con le correlate attività di produzione.
2. Ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, le istituzioni articolano la loro organizzazione didattica e di ricerca in specifiche aree disciplinari e formative, determinate secondo criteri di affinità scientifico-disciplinare, di complementarità delle tecniche e delle strumentazioni e di omogeneità degli obiettivi formativi.
3. Le aree disciplinari e formative sono strutture di promozione, coordinamento e gestione delle attività didattiche, nonché della ricerca e delle correlate attività di produzione. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
4. In prima applicazione, ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, sono individuate le seguenti aree disciplinari e formative:
 - a) teoria della musica, composizione, direzione e musicologia;
 - b) strumenti, canto;
 - c) pedagogia e didattica musicale;
 - d) teorie e tecniche della multimedialità nel settore musicale;
 - e) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo musicale.I contenuti e le attività didattiche e di ricerca afferenti alle predette aree disciplinari e formative sono stabiliti, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni, in relazione alle potenzialità e alle vocazioni culturali e formative specifiche di ciascuna istituzione.
5. I corsi di alta formazione musicale si articolano, per ciascuna area disciplinare e formativa, su due livelli:
 - a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma accademico;
 - b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma accademico specialistico;I corsi appartenenti alla stessa area disciplinare e formativa e al medesimo livello possono essere articolati in indirizzi.

6. Ai corsi del primo livello si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore, o diploma del ciclo scolastico secondario, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso. Nei limiti fissati dai regolamenti didattici di ciascuna istituzione, possono essere ammessi ai corsi del primo livello dell'area strumentale studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
7. I corsi del primo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione musicale di grado superiore, caratterizzata da un'adeguata padronanza di metodi e contenuti disciplinari, dall'acquisizione di competenze culturali e professionali nell'intero campo della teoria musicale, nonché di elevate capacità nelle specifiche aree.
8. I corsi del secondo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una compiuta formazione culturale e professionale di grado specialistico.
9. Appositi corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati anche in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione musicale, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
10. Le istituzioni determinano, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per ciascun corso del primo e del secondo livello, di perfezionamento e di specializzazione, nonché le modalità per la relativa verifica.
11. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni possono attivare i corsi di alta formazione previsti dal presente articolo, suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative fondamentali di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 3
(Programmazione dell'offerta formativa)

1. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove apposite intese, su scala regionale o interregionale, con le istituzioni, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con gli enti locali, con gli istituti scolastici e le università e con gli organismi pubblici e privati operanti nel settore della formazione musicale, al fine di realizzare, anche in forma sperimentale e con il concorso anche finanziario di tutti gli enti interessati, ogni opportuna iniziativa per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere c), g) e h), della legge.
2. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni determinano, con il programma degli studi, il numero degli studenti ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
3. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, le istituzioni definiscono l'impegno di tutti i docenti in servizio per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia.

Articolo 4
(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge, fino all'attuazione della riforma dei cicli scolastici di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, le istituzioni mantengono attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
2. Le istituzioni hanno facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse a ciascuna attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello studenti privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico, purché in possesso degli altri requisiti indicati dall'articolo 2, comma 6.
4. Le istituzioni potranno attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della loro trasformazione.

TITOLO II

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Articolo 5

(Trasformazione dell'Accademia nazionale di danza)

1. L'Accademia nazionale di danza ha per fine la formazione nell'arte coreutica, la ricerca nel campo delle discipline coreutiche e lo svolgimento delle correlate attività di produzione.
2. L'Accademia nazionale di danza, ai fini della trasformazione in Istituto superiore di studi coreutici, organizza l'attività didattica e di ricerca nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) Danza classica ;
 - b) Danza moderna e contemporanea;
 - c) Area teorico-storica;
 - d) Area pedagogica-educativa;
 - e) Area produzione e promozione dello spettacolo.Le predette aree sono strutture di promozione, coordinamento e gestione della didattica, della ricerca, delle attività di produzione e dei laboratori. Esse si articolano in indirizzi determinati dal regolamento didattico dell'istituzione, finalizzati agli ambiti della formazione e della produzione . A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
3. I corsi di alta formazione coreutica si articolano, per ciascuna area, su due livelli:
 - a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento *del diploma accademico*;
 - b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento *del diploma accademico specialistico*;
4. I corsi del primo livello accademico hanno per obiettivo qualificante di fornire agli studenti una formazione di livello superiore. I corsi del secondo livello accademico hanno per obiettivo di fornire agli studenti una formazione di grado specialistico. Per lo svolgimento delle attività di ricerca, i predetti corsi si avvalgono di un laboratorio che è anche sede di appositi corsi di formazione coreutica di base e secondaria e di attività propedeutiche alla danza.
5. In prima applicazione, rimangono attivate tutte le discipline attualmente previste nei corsi di Perfezionamento, Avviamento e nel corso normale, in atto presso l'Accademia nazionale di danza.
6. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h, della legge, l'ordinamento didattico del primo e secondo livello accademico delle predette aree è determinato, con il regolamento didattico, dal comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dell'area.

7. Sono ammessi ai corsi del primo livello accademico gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso gli istituti artistici convenzionati con l'Accademia, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso di comprovate capacità e attitudini specificamente richieste per ciascun corso. Gli studenti provenienti da altre istituzioni, comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sono ammessi previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di formazione tecnico-artistica e di comprovate capacità e attitudini specificamente richieste per ciascun corso, da verificarsi mediante apposite prove culturali e tecnico-pratiche. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti fissati dal regolamento didattico dell'istituzione possono essere altresì ammessi studenti di spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
8. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso.
9. Appositi corsi di perfezionamento, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico specialistico, organizzati in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione coreutica, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
10. L'istituzione determina, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per l'accesso a ciascun corso del primo e del secondo livello e ai corsi di perfezionamento, nonché le modalità per la relativa verifica.

Articolo 6
(Programmazione dell'offerta formativa)

1. In attesa della definitiva determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'istituzione determina, con il programma degli studi, il numero degli allievi ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
2. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, l'istituzione cura l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 7, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge, fino all'attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, l'Accademia attiva i corsi di istruzione e di formazione coreutica di base (primo periodo) e secondaria (periodo medio e superiore) secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore:
2. L'istituzione ha facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse ad essa attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello gli allievi in possesso del diploma di danzatore, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
4. L'istituzione potrà attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della sua trasformazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8 (Procedure per la trasformazione)

1. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono trasformate in Istituti superiori con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base degli specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e delle correlate attività di produzione, in conformità alle norme del presente regolamento, presentati dalle istituzioni stesse.
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, viene acquisito il preventivo parere del CNAM circa la congruità culturale e formativa del progetto di riorganizzazione presentato dalle istituzioni, con riferimento alle norme del presente regolamento, nonché il preventivo parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, attrezzature e strumentazioni.
3. In attesa della definita determinazione regolamentare dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni adottano gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento mediante l'approvazione del programma degli studi, da parte del comitato didattico-scientifico, su proposta del Consiglio dei docenti delle singole aree disciplinari e formative. Al predetto fine, l'indicazione del "regolamento didattico" nelle disposizioni del presente regolamento si intende sostituita dall'indicazione del "programma degli studi".
4. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli allievi già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli allievi di optare per l'iscrizione a corsi di alta formazione con i nuovi ordinamenti, riconoscendo la parte degli studi utilmente compiuta ai fini dell'opzione stessa.

Articolo 9
(Abrogazione norme)

1. A decorrere dall'attivazione dei corsi conseguenti alla trasformazione di cui al presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 239, 240, 241, 242, 243, 251, 152.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**INSEGNAMENTI OBBLIGATORI E ATTIVITA' FORMATIVE
FONDAMENTALI PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE.**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del regolamento sono insegnamenti obbligatori per i corsi di alta formazione musicale del primo livello per l'area disciplinare e formativa in *teoria della musica, composizione e direzione* (articolo 2, comma 4, lettera a), del regolamento:
 - 1) teoria musicale generale;
 - 2) contrappunto;
 - 3) armonia;
 - 4) forme musicali;
 - 5) pianoforte;
 - 6) secondo strumento;
 - 7) canto corale;
 - 8) storia della musica;
 - 9) organologia;
 - 10) acustica;
 - 11) videoscrittura musicale;
 - 12) lettura della partitura;
 - 13) una lingua scritta e orale dell'Unione Europea.

2. Sono insegnamenti obbligatori per i corsi di alta formazione musicale del secondo livello, per l'area disciplinare e formativa di cui al punto 1, articolati in appositi indirizzi:
 - a) Teoria della musica:**
 - 1) storia della teoria musicale;
 - 2) lettura della partitura;
 - 3) analisi della forma;
 - 4) storia della musica e della critica musicale;
 - 5) pianoforte;
 - 6) secondo strumento;
 - 7) canto corale;
 - 8) strumentazione;
 - 9) pedagogia musicale;
 - 10) estetica delle arti;

- 11) semiografia della musica contemporanea;
- 12) diritto (legislazione del settore musicale).

b) Composizione

- 1) composizione;
- 2) contrappunto, Fuga;
- 3) armonia;
- 4) analisi della forma;
- 5) lettura della partitura;
- 6) storia ed estetica musicale;
- 7) pianoforte;
- 8) secondo strumento;
- 9) musica elettronica;
- 10) acustica;
- 11) diritto (legislazione del settore musicale).

c) Direzione:

c/1 – Orchestra

- 1) direzione;
- 2) pianoforte;
- 3) educazione dell'orecchio musicale;
- 4) lettura della partitura;
- 5) analisi della forma;
- 6) strumentazione;
- 7) secondo strumento;
- 8) diritto (legislazione del settore musicale);
- 9) metodologie di lavoro.

c/2 – Coro

- 1) direzione;
- 2) pianoforte;
- 3) educazione dell'orecchio musicale;
- 4) lettura della partitura vocale, d'opera e di oratorio;
- 5) diritto (legislazione del settore musicale);
- 6) metodologie di lavoro.

c/3 – Accompagnamento

- 1) direzione;

- 2) pianoforte;
- 3) educazione dell'orecchio musicale;
- 4) lettura della partitura;
- 5) storia dell'opera e del settore musicale dell'oratorio;
- 6) diritto (legislazione del settore musicale);
- 7) metodologie di lavoro.

3. Sono insegnamenti obbligatori per i corsi dell'area disciplinare e formativa in *strumenti, canto e teatro musicale* (articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento), per l'*indirizzo strumenti*:

3.1 - primo livello:

- 1) strumento;
- 2) teoria della musica;
- 3) storia della musica;
- 4) canto corale;
- 5) musica d'insieme;
- 6) analisi formale;
- 7) armonia;
- 8) pianoforte;
- 9) organologia;
- 10) videoscrittura musicale;
- 11) una lingua scritta e orale dell'Unione Europea.

3.2 - secondo livello:

- 1) strumento;
- 2) teoria e analisi della musica;
- 3) lettura della partitura;
- 4) armonia;
- 5) storia della musica;
- 6) musica cameristica;
- 7) musica orchestrale;
- 8) prassi dell'esecuzione;
- 9) diritto (legislazione nel settore musicale).

Obiettivo formativo dei corsi dell'*indirizzo strumenti*, nei due livelli, è la formazione di professori d'orchestra, di solisti, di cameristi, di maestri sostituti. Tale formazione comprende l'intera letteratura musicale specifica.

4. Sono insegnamenti obbligatori per i corsi dell'area disciplinare e formativa in *strumenti, canto e teatro musicale* (articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento), per l'*indirizzo canto*:

4.1 - primo livello:

- 1) canto;
- 2) teoria della musica;
- 3) armonia e analisi;
- 4) storia della musica;
- 5) pianoforte;
- 6) letteratura poetica nella musica;
- 7) tecniche di movimento e di recitazione;
- 8) dizione (nelle lingue originali delle opere);
- 9) una lingua scritta e orale dell'Unione Europea.

4.2 - secondo livello:

- 1) canto;
- 2) analisi formale;
- 3) storia della musica;
- 4) pianoforte;
- 5) dramma musicale;
- 6) arte della scena;
- 7) opera e oratorio;
- 8) canto cameristico;
- 9) canto corale;
- 10) diritto (legislazione del settore musicale).

Obiettivo formativo dei corsi dell'*indirizzo canto*, nei due livelli (articolabili negli orientamenti: *operistico, cameristico, solistico, corale*) è lo sviluppo delle capacità vocali, musicali e drammatiche, ponendo l'allievo in grado di adempiere alle esigenze artistiche e tecnico-professionali proprie dell'orientamento prescelto.

5. Sono insegnamenti obbligatori per i corsi dell'area disciplinare e formativa in *strumenti, canto e teatro musicale* (articolo 2, comma 4, lettera b), del regolamento), per l'*indirizzo teatro musicale*, la cui attivazione è prevista per il solo secondo livello:

- 1) arte della scena;
- 2) tecnica e palcoscenico;
- 3) storia del teatro;
- 4) storia del teatro musicale;

- 5) lettura della partitura e dello spartito;
- 6) teoria e storia della scenografia;
- 7) organologia;
- 8) tecnologie multimediali;
- 9) elementi di psicologia;
- 10) diritto (legislazione del settore musicale).

Obiettivo formativo dei corsi dell'*indirizzo teatro musicale* è la formazione di competenze specialistiche nella produzione dello spettacolo teatrale musicale.

6. Sono insegnamenti obbligatori per i corsi del primo e del secondo livello dell'area disciplinare e formativa in *didattica e pedagogia musicale, musicologia* (articolo 2, comma 4, lettera c), del regolamento), attivabili mediante apposite convenzioni con istituzioni universitarie, per l'*indirizzo didattica e pedagogia musicale*:
 - 1) teoria della musica;
 - 2) elementi di composizione;
 - 3) storia ed estetica musicale;
 - 4) pedagogia musicale;
 - 5) pratica della lettura vocale pianistica;
 - 6) direzione di coro e repertorio corale;
 - 7) organologia (teorica e pratica);
 - 8) musica d'insieme;
 - 9) sociologia della musica;
 - 10) strumentazione;
 - 11) tecnica dell'improvvisazione;
 - 12) una lingua scritta e orale dell'Unione Europea.
7. L'*indirizzo musicologia*, attivabile unicamente mediante apposite convenzioni con istituzioni universitarie, è rivolto alla formazione di professionisti nei seguenti orientamenti: storia della musica antica e medievale; storia della musica rinascimentale e moderna; storia della musica contemporanea. Gli insegnamenti obbligatori e le attività formative fondamentali sono determinati nell'ambito della convenzione con la relativa istituzione universitaria.
8. Le istituzioni possono attivare specifici corsi di perfezionamento nei seguenti settori:
 - 1) musica prepolifonica;
 - 2) musica elettronica;
 - 3) musica jazz;

- 4) musica strumentale medievale;
- 5) musica sacra;
- 6) operatore musicale (editori, discografia, audiovisivi, multimedia);
- 7) economia e gestione dei beni musicali (*musical management*);
- 8) biblioteconomia dei fondi musicali;
- 9) musicoterapia ed educazione musicale al movimento.